

Mercoledì 24 giugno 2015

P8\_TA(2015)0235

## Richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt

### Decisione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt (2015/2072(IMM))

(2016/C 407/15)

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità di Udo Voigt, trasmessa il 9 febbraio 2015, dal presidente della Corte d'appello di Berlino (Prot. (3) 161 Ss 189/14 (14/15)), e comunicata in Aula il 25 marzo 2015,
  - avendo ascoltato Udo Voigt, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del suo regolamento,
  - visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,
  - viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 46 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca,
  - visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione giuridica (A8-0192/2015),
- A. considerando che il presidente della Corte d'appello di Berlino ha presentato richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Udo Voigt in ordine ad un'azione legale che si riferisce a un presunto reato;
- B. considerando che, in base all'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese.
- C. considerando che, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 2 della Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca, un membro del Parlamento non può essere chiamato a rispondere o essere arrestato per un reato punibile senza autorizzazione del Parlamento, se non in talune circostanze specifiche;
- D. considerando che Udo Voigt è accusato di istigazione e insulti collettivi lanciati in una pubblicazione edita dal Partito nazionaldemocratico tedesco, all'epoca della Coppa del Mondo FIFA 2006, di cui era responsabile in quanto presidente del partito;
- E. considerando che le accuse sono chiaramente estranee alla posizione di Udo Voigt in quanto deputato al Parlamento europeo e sono attribuibili alla sua posizione di presidente del Partito nazionaldemocratico tedesco;
- F. considerando che le presunte azioni non si riferiscono a opinioni o a voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e tenendo inoltre conto che l'accusa si riferisce ad azioni risalenti al 2006, ben prima che Udo Voigt fosse eletto al Parlamento europeo nel 2014;
- G. considerando che, secondo Udo Voigt, la durata del procedimento, avviato nel 2006, dimostra la volontà di ostacolare la sua attività parlamentare; che, tuttavia, la presente richiesta di revoca dell'immunità è giustificata da ulteriori procedimenti che sono stati avviati da un ricorso introdotto dallo stesso Udo Voigt, e che il principio «*nemo auditur propriam turpitudinem allegans*» si applica quindi a detta obiezione;

<sup>(1)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

---

**Mercoledì 24 giugno 2015**

H. considerando che all'origine del procedimento non può esservi sospetto di un eventuale tentativo di ostacolare l'attività parlamentare di Udo Voigt (*fumus persecutionis*), essendo stato avviato alcuni anni prima che egli occupasse il proprio seggio al Parlamento europeo;

1. decide di revocare l'immunità di Udo Voigt;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Corte d'appello di Berlino e ad Udo Voigt.
-